

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1973

Presidenza del Presidente RIPAMONTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione » (413) (D'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri):

| | |
|--|------------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 259, 260, 261 e <i>passim</i> |
| CALVI | 262 |
| CATELLANI | 260, 261, 265 e <i>passim</i> |
| FARABEGOLI | 261, 265, 268 |
| FRACASSI, relatore alla Commissione | 260, 262, 264 e <i>passim</i> |
| FUSI | 261, 262, 263 e <i>passim</i> |
| LA RUSSA | 260, 261, 263 e <i>passim</i> |
| PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato | 259, 262, 263 e <i>passim</i> |
| ROBBA | 260, 261 |

Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea:

« Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone collinari e montane dell'Appennino centro-settentrionale » (517) (D'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri):

| | |
|---|------------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 254, 255, 256 e <i>passim</i> |
| ALESSANDRINI | 255 |
| CALVI | 255 |
| CATELLANI | 256 |
| FARABEGOLI, relatore alla Commissione | 255, 257, 258 |
| FERRUCCI | 254, 255, 257 |
| FRACASSI | 256, 258 |
| PIVA | 255, 256, 258 |
| SEMERARO, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo | 257 |

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 »

10^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

(528) (D'iniziativa dei senatori Merloni ed altri):

| | |
|--|--------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 268, 270, 271 |
| FUSI | 271 |
| PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato | 270 |
| ROBBA, relatore alla Commissione | 269 |

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

F U S I, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e rimessione alla Assemblea del disegno di legge:

« Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone collinari e montane dell'Appennino centro-settentrionale » (517), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Martinelli, Premoli, Baldini, Buzio, Pacini, Farabegoli, Santi e Cacchioli: « Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone collinari e montane dell'Appennino centro-settentrionale ».

Ricordo agli onorevoli senatori che nel corso della precedente seduta era stata chiusa la discussione generale e il senatore Piva aveva chiesto un rinvio di otto giorni per poter meglio approfondire i vari problemi connessi all'articolato del provvedimento.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il conferimento annuo dello Stato in favore dell'Istituto per lo sviluppo economico del-

l'Appennino centro-settentrionale (ISEA), autorizzato dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, è elevato da lire 300 milioni a lire 1.000 milioni a partire dall'anno finanziario 1973.

F E R R U C C I. Onorevole Presidente, il discorso fatto nella precedente seduta resta per noi valido e quindi ribadisco, a nome del Gruppo comunista, che voteremo contro il provvedimento in discussione.

A nostro avviso, infatti, il testo in esame viene a ledere questioni di principio che non possiamo sottacere. Nel corso della precedente seduta abbiamo rinviato la nostra decisione di chiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento allo scopo di ottenere un'ulteriore pausa di riflessione e di approfondimento. In quell'occasione avevamo detto che, partendo dall'emendamento proposto all'articolo 1 dal senatore Catellani, intendevamo verificare se vi era la possibilità di modificare il testo in esame in modo e in misura tale da annullarne per lo meno gli aspetti più negativi.

Pertanto, pur restando ferma la nostra decisione di votare contro il provvedimento che valutiamo negativamente nel suo complesso, vogliamo verificare, ripeto, se esiste in questa sede la possibilità di orientare la maggioranza verso un testo che tenga conto delle nostre proposte, le quali riguardano, in primo luogo, la limitazione al solo anno corrente dell'aumento da 300 a 1.000 milioni del contributo dello Stato all'ISEA, in secondo luogo, l'istituzione, in ciascuna regione in cui opera l'ISEA, di un comitato, presieduto da un delegato del consiglio regionale e costituito dai rappresentanti degli enti e delle categorie interessate, competente a provvedere all'amministrazione dei fondi.

A nostro avviso, queste due proposte potrebbero facilitare la realizzazione di più condizioni per il successivo passaggio della materia alle regioni. Primo: lo studio di un provvedimento legislativo fatto dal Parlamento, da varare subito, per l'adeguamento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge n. 281 del 1972. Secondo: la possibilità per tutte le regioni, entro un anno, di approvare le leggi regionali necessarie

10^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

per i contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito per il turismo nelle zone collinari e montane. Terzo: poichè alcune regioni interpellate, pure riservandosi la libertà di instaurare con chi riterranno più utile (altri istituti di credito) eventuali rapporti, non escludono la possibilità di avere contatti diretti con l'ISEA, noi riteniamo che l'inserimento delle regioni nell'ambito dell'ISEA — attraverso le presidenze dei comitati che dovranno provvedere alla amministrazione dei fondi concessi a questo Istituto — potrà, alla fine, agevolare queste stesse intese.

In conclusione, la nostra proposta è di modificare l'articolo 1 del provvedimento come segue:

« Il conferimento annuo dello Stato in favore dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA), autorizzato dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, è elevato per l'anno finanziario 1973 da lire 300 milioni a lire 1.000 milioni.

Per l'amministrazione dei fondi provvederà in ciascuna regione in cui opera l'ISEA un comitato presieduto da un delegato del consiglio regionale e costituito dai rappresentanti delle categorie ed enti interessati ».

Come ho già detto, se queste proposte saranno accolte dalla Commissione, la discussione del provvedimento potrà continuare in questa sede; in caso contrario, il nostro Gruppo chiederà la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

F A R A B E G O L I, *relatore alla Commissione*. Non condivido questo atteggiamento, signor Presidente. Perchè dovrei esprimere il mio parere su emendamenti che, se non vengono accolti, indurranno il Gruppo comunista a richiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea?

Tra l'altro, mi domando se questa procedura sia regolare e se alla Commissione possa essere posta una condizione di questo genere.

P R E S I D E N T E. Non vi è alcuna irregolarità procedurale; il senatore Ferrucci, anzichè attendere fino a che la Commis-

sione si sarà espressa sugli emendamenti proposti dal Gruppo comunista, ha anticipato la soluzione che la sua parte adotterà nel caso gli emendamenti stessi vengano rigettati.

C A L V I. Una domanda al senatore Ferrucci: siamo già al mese di aprile e l'anno finanziario considerato nella proposta del Gruppo comunista è il 1973; dato il poco tempo a disposizione, non so come si potrà completare l'istruttoria necessaria per la concessione dei finanziamenti. È una considerazione che bisognerebbe tener presente.

F E R R U C C I. L'ISEA esiste già e continuerà ad esistere anche dopo il 1973, per cui non vedo la difficoltà di far completare a tutte le domande il proprio *iter*; con il nostro emendamento proponiamo solo che, per il 1973, il finanziamento a questo ente sia di 1.000 milioni invece di 300 milioni, che restano per gli altri anni.

A L E S S A N D R I N I. Pare a me che il termine di un anno sia troppo ristretto; perchè dunque non arrivare a considerare tre esercizi finanziari, tenendo presente il fatto che, dovendo il provvedimento essere approvato anche dalla Camera, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* tra vari mesi?

P I V A. La richiesta di rinvio da me avanzata nel corso della precedente seduta si giustifica, senatore Farabegoli, proprio in relazione alla presentazione degli emendamenti illustrati dal senatore Ferrucci, sui quali la Commissione dovrà decidere.

Perchè riteniamo necessario modificare il provvedimento? Il nostro Gruppo reputa che la funzione primaria, nel settore considerato, debba spettare alle regioni e poichè in ogni regione in cui opera l'ISEA esiste già una struttura di tale Ente, mi pare logico riconoscere a questi organismi una competenza specifica nel momento in cui si tratta di spendere pubblico denaro.

Sia ben chiaro: a noi non interessa affatto intervenire nell'ambito dell'ISEA considerato come istituto di diritto privato. A noi inte-

10ª COMMISSIONE

16º RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

ressa invece che a spendere questo miliardo siano i comitati regionali costituiti nella maniera da noi indicata e presieduti da un rappresentante della regione.

Avendo adottato una scelta con il decreto delegato, non ci sembra poi coerente che si vada a finanziare un ente di diritto privato. Questo è il punto della questione e questa è la ragione della nostra proposta.

Per quanto riguarda la durata, abbiamo tenuto conto del fatto che le regioni non dispongono ancora di fondi sufficienti, in quanto questa materia solo recentemente è stata trasferita alla loro spesa di competenza; ma è indubbio che presto esse si dovranno occupare in pieno di queste attività. Noi siamo infatti del parere che non si possa continuare ad andare avanti secondo l'impostazione attuale, per cui avviene, ad esempio, che nella regione Emilia vi è una legge regionale che concede contributi relativi al turismo per tutto il territorio e nella zona appenninica l'ISEA svolge un'azione di promozione turistica. Si potrà andare avanti così ancora per breve tempo, e questo breve tempo va definito; dopodichè l'attività che l'ISEA svolge con il contributo pubblico deve passare definitivamente alla competenza della regione. A noi non interessa l'aspetto privato...

C A T E L L A N I . Rimane però il fatto che, per effetto della legge n. 26 del 1970, l'ISEA riceve 300 milioni all'anno.

P I V A . È una legge collegata al bilancio dello Stato. Non è detto che il prossimo anno non si proponga una modifica perchè il contributo di 300 milioni cessi.

Noi abbiamo cercato di indicare una soluzione che consenta all'ISEA, per un tempo limitato e mentre la regione opera su tutto il territorio, di operare sulle zone di collina e montagna dell'Appennino centro-settentrionale. Dopodichè non saremo più d'accordo che questo avvenga.

F R A C A S S I . Vorrei ricordare ai colleghi che nella seduta del 4 aprile avevamo aderito alla proposta del senatore Catellani di limitare a cinque anni la durata della cor-

responsione del contributo. Secondo la proposta fatta ora dal senatore Ferrucci tale durata dovrebbe essere ridotta ad un anno. A me pare che questa modifica non possa essere accettata. Noi dobbiamo tenere presente che il disegno di legge, una volta da noi approvato, deve essere esaminato dall'altro ramo del Parlamento, e sappiamo per esperienza che prima che determinati provvedimenti siano varati dalle due Camere passano a volte molti mesi.

Ora, se si vuole che l'ISEA continui a svolgere la sua attività, si può arrivare ad una soluzione intermedia, che potrebbe essere di prevedere in due anni la durata del potenziamento del contributo; si eviterebbe così di rimettere all'Assemblea il disegno di legge e quindi di perdere ulteriore tempo.

Per quanto riguarda poi la seconda parte dell'emendamento proposto dal senatore Ferrucci, relativo alla costituzione di un comitato di cui dovrebbe far parte un rappresentante della regione, faccio notare che se si accettasse tale modifica si altererebbe quello che è stabilito nello statuto dell'Istituto.

Pregherei pertanto i colleghi di voler riflettere su questo punto, che è estremamente delicato, e di accettare la proposta di limitare a due anni la concessione del finanziamento, ritirando la seconda parte dell'emendamento presentato, per consentire di approvare questa mattina stessa il disegno di legge affinché l'ISEA possa continuare a svolgere la sua attività, che mi pare sia stata da tutti ritenuta lodevole.

P I V A . Vorrei far osservare che qui si tratta di un ente di diritto privato; pertanto è nell'ambito dello stesso Istituto che si può addivenire ad una modifica dello statuto. Non vedo perchè l'ISEA non potrebbe accettare questa impostazione, cioè che per l'amministrazione del denaro pubblico vi sia un comitato presieduto da un rappresentante della regione.

P R E S I D E N T E . Personalmente non sono d'accordo su questo punto, mentre sarei d'accordo nel dire che ai comitati regionali dell'ISEA che assegnano i fondi partecipi un rappresentante della regione.

10^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

FERRUCCI. Da un punto di vista di principio è la stessa cosa.

PRESIDENTE. Penso, comunque, che sia opportuno, a questo punto, ascoltare la parola del rappresentante del Governo.

SEMERARO, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Non desidero entrare nel merito degli emendamenti presentati, ma credo sia necessario chiarire il significato delle dichiarazioni che ebbi a fare a questa stessa Commissione circa un mese e mezzo fa, allorchè si disse di voler ascoltare i rappresentanti delle regioni, essendosi minacciata anche allora la rimessione del disegno di legge all'Assemblea. Forse sarebbe stato meglio mandare allora il provvedimento in Aula, chè questa avrebbe già deliberato in merito.

Innanzitutto va ricordato che, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, la competenza primaria in materia di turismo è demandata alle regioni; ma lo stesso decreto prevede che quando l'attività turistica interessa più regioni è il Parlamento, è il Governo che deve decidere.

Per quanto riguarda poi la questione del Comitato, ricordo che non sempre vi è un Comitato regionale per una singola regione. Vi è, sì, un comitato per le Marche, uno per la Toscana, uno per il Lazio, uno per l'Umbria; ma vi è anche un solo comitato per Liguria e Piemonte, per Emilia e Lombardia, per Abruzzo e Molise. Chi dovrebbe presiedere questi comitati?

Non dovete dimenticare, colleghi, che la ISEA non riceve soltanto il contributo dello Stato. All'attività dell'Istituto sono interessate la Banca del Monte di Bologna e di Ravenna, la Banca operaia, la Cassa di risparmio. Le aziende di credito per l'Emilia-Romagna non amministrano soltanto i 300 milioni di contributo statale, ma amministrano anche i denari che affluiscono nelle banche di cui ho detto.

In conclusione, onorevoli colleghi, io sarei d'accordo su una modifica che stabilisse in tre anni il termine per la concessione del contributo statale, mentre pregherei di voler trasformare la seconda parte dell'emen-

damento proposto in un ordine del giorno, nel quale si dica che, in attesa di una modifica, per quanto riguarda, ad esempio, il comitato regionale emiliano-lombardo, deve essere sentito l'assessore al turismo della regione...

FERRUCCI. Ma noi siamo del parere che debba essere modificato lo statuto.

SEMERARO, *sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Senatore Ferrucci, io ho fatto osservare che qui non vi è solo l'apporto del denaro pubblico. Per svolgere la sua attività l'Istituto attinge anche ai depositi di vari istituti bancari. Perciò ho detto che la seconda parte dell'emendamento proposto si potrebbe accettare come ordine del giorno, nel quale si dica che il Comitato regionale emiliano, quando deve decidere in ordine alle pratiche, deve sentire il parere degli assessori al turismo Taccone per la Lombardia, Ceccaroni per l'Emilia, Federici per la Toscana. Perciò non mi pare che si cambi niente.

Come meridionale aggiungo che mi auguro che quanto si fa con l'ISEA nel centro-nord d'Italia si faccia anche nel Sud, perchè dobbiamo dare atto che questo Istituto è riuscito a riportare nella montagna e nella collina tosco-emiliana una fioritura di attività sociali ed economiche veramente apprezzabile.

FARABEGOLI, *relatore alla Commissione*. Brevemente, per dichiararmi d'accordo con la proposta del senatore Fracassi di portare da un anno a due anni, modificando l'emendamento comunista, il termine in discussione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la seconda parte della modifica proposta dal Gruppo comunista all'articolo 1 che dice: « Per l'amministrazione dei fondi provvederà in ciascuna regione in cui opera l'ISEA un comitato presieduto da un delegato del consiglio regionale e costituito dai rappresentanti delle categorie ed enti interessati », io proponerei la seguente dizione: « Un delegato del consiglio regionale fa par-

te dei comitati regionali istituiti dall'ISEA per la concessione dei contributi ». Mi pare infatti che questa sia la soluzione più semplice perchè non si fa altro che inserire un rappresentante del consiglio regionale nei comitati dell'ISEA già esistenti.

F A R A B E G O L I, *relatore alla Commissione*. All'articolo 4 del provvedimento si dice: « Le agevolazioni di cui al quinto comma del precedente articolo si applicano alle analoghe operazioni poste in essere dall'ISEA con contributi delle regioni ». Ebbene, io proporrei — mantenendomi sullo stesso piano di quanto voluto con l'emendamento comunista — di aggiungere a quest'articolo le seguenti parole: « Le regioni che parteciperanno con contributi hanno diritto ad un rappresentante nel comitato regionale dell'ISEA ».

Ci tengo comunque a precisare che, come relatore, qualora le proposte emendative avanzate da me al provvedimento non ottenessero l'assenso del Gruppo comunista in sede di Commissione, mi sentirei completamente svincolato da esse se il provvedimento dovesse essere rimesso all'esame dell'Assemblea.

P I V A. Mi sento in dovere di fare una precisazione al Presidente, in relazione alla modifica che egli ha proposto al nostro emendamento.

Non è affatto vero che sia nostra intenzione mettere un'ipoteca sull'autonomia dell'ISEA, perchè la nostra proposta si può collegare ad autorevoli precedenti quali, ad esempio, quello dell'Artigiancassa. Infatti, quando si è trattato di decentrare — e quindi di regionalizzare l'Artigiancassa — si è stabilita la creazione di un comitato regionale presieduto dall'assessore all'artigianato di quella regione.

F R A C A S S I. In questo caso, però, i soldi sono tutti dello Stato!

P I V A. Ma anche per l'ISEA si tratta di amministrare un miliardo di denaro pubblico! Noi non abbiamo chiesto un comitato

per amministrare tutti i denari che l'ISEA spende come istituto privato; noi chiediamo un comitato regionale per l'amministrazione del pubblico denaro. Questo ci interessa e niente altro; e per tale ragione non possiamo essere d'accordo sul comitato proposto dal Presidente che, per l'appunto, avrebbe competenza a regolamentare tutto il patrimonio ed i finanziamenti che l'ISEA spende o pensa di spendere nella sua veste sia di ente privato che di ente pubblico.

Del resto, sappiamo bene come sono formati questi comitati: nel caso specifico sono costituiti dagli enti che hanno partecipato al capitale dell'ISEA; ma, ripeto, questa parte a noi non interessa. Noi ci preoccupiamo solo degli organismi che esistono in ogni regione e che devono amministrare i finanziamenti previsti da questo provvedimento. In definitiva, noi desideriamo che nei comitati che esaminano le domande siano presenti, accanto agli enti che concorrono alla formazione del capitale dell'ISEA, anche le categorie interessate, costituite dagli operai, dai contadini, dagli artigiani, dai piccoli commercianti dell'Appennino, i quali, attraverso le loro organizzazioni, possono — per l'appunto — farsi rappresentare. In più, chiediamo che di questi organismi facciano parte le regioni; pertanto, da una parte si avranno gli enti che concorrono alla formazione del capitale dell'ISEA e, dall'altra, i rappresentanti delle categorie beneficiarie. La presidenza, invece, dovrà essere demandata ad un delegato delle regioni in cui opera la ISEA.

Ho citato l'esempio dell'Artigiancassa, ma potrei portarne un altro validissimo: quello dei comitati per l'affitto. Dalla legge sui fitti rustici, infatti, è stata tolta la presidenza del prefetto per sostituirla con quella di un rappresentante della regione, con il che non si è certo intaccato il principio dell'autonomia regionale.

F R A C A S S I. Non desidero rispondere in maniera particolare alle varie argomentazioni fatte dal senatore Piva; mi limiterò solo a dire che quando egli porta l'esempio dell'Artigiancassa, per la quale a suo

tempo fu costituito un comitato, non dobbiamo dimenticare che, sul piano della valutazione giuridica, la creazione di quell'organismo collegiale era valida in quanto si trattava di amministrare denaro dello Stato.

Nel caso specifico, non possiamo assolutamente accettare la seconda parte dell'emendamento perchè, come ho detto prima, verremmo ad annullare il contenuto dello statuto dell'Ente. Ma vi è un'altra considerazione, che mi sembra molto valida, ed è che non si tratta di amministrare soltanto denaro dello Stato: noi andremmo ad invadere anche il campo dei privati.

In conclusione, visto che la nostra buona volontà non è stata recepita dai colleghi dell'opposizione, i quali non vogliono aderire alle nostre richieste, a nome del Gruppo democristiano, a norma dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento, chiedo che il disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè, a norma dell'articolo 35 del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto che il disegno di legge sia discusso e votato dall'Assemblea, il disegno di legge stesso è rimesso all'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione » (413), d'iniziativa dei senatori De Marzi ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla disciplina delle chiusure e delle interruzioni di attività delle aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione », d'iniziativa dei senatori De Marzi, Bermani, Farabegoli, Tambroni Armaroli e De Vito.

Ricordo ai colleghi che la discussione del disegno di legge era stata iniziata nella seduta del 21 febbraio scorso. Leggo dal sommario di quella seduta: « . . . Dopo brevi interventi dei senatori Scipioni e Farabegoli, il relatore Fracassi ribadisce i motivi di opportunità che consigliano una sollecita approvazione del disegno di legge.

Il senatore Calvi quindi propone che venga sollecitato il parere della Commissione affari costituzionali, per decidere con certezza sulla competenza eventuale delle Regioni a deliberare in materia.

La proposta viene accolta dalla Commissione, che rinvia ad altra seduta il seguito della discussione ».

Io ho sollecitato il parere della 1^a Commissione, che è pervenuto ed è del seguente tenore: « La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge in titolo, ha deliberato di esprimere parere favorevole raccomandando, peraltro, gli opportuni coordinamenti con la legge 11 giugno 1971, numero 426, " Disciplina del commercio " ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiara chiusa

PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il parere del Governo è favorevole, anche se, sciogliendo la riserva, preannuncio che verrà presentato un organico disegno di legge che disciplinerà tutta la materia.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le chiusure di aziende esercenti la produzione e la vendita al minuto di generi della panificazione, quando dette chiusure o sospensioni di attività superino la durata di tre giorni.

A quest'articolo è stato presentato dal senatore Catellani un emendamento tendente a sostituire le parole: « e la vendita al mi-

10ª COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

nuto », con le seguenti: « con annessa rivendita ».

C A T E L L A N I . Nella precedente discussione si era manifestato il dubbio che la formulazione dell'articolo potesse comprendere tutti i negozi di generi alimentari con rivendita anche di pane, mentre ci si vuole riferire soltanto ai panifici con annessa rivendita. Mi pare pertanto che la sostituzione da me proposta chiarisca meglio la portata della norma.

R O B B A . Si dovrebbe parlare di vendita e non di rivendita. La rivendita presume l'acquisto, mentre qui ci si riferisce ad aziende che producono generi della panificazione e li vendono.

C A T E L L A N I . Sono d'accordo

F R A C A S S I , *relatore alla Commissione*. Io proporrei di modificare l'articolo nel modo seguente: « Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le chiusure di aziende esercenti la produzione di generi della panificazione e quelle esercenti la produzione, congiuntamente alla vendita, negli stessi locali o in locali annessi, di generi della panificazione ». Mi pare che il concetto così espresso sia abbastanza completo.

P R E S I D E N T E . Mi pare che con questa formulazione si faccia una distinzione che non è prevista nell'articolo così come è stato presentato, dove si parla di aziende che producono e vendono generi della panificazione.

C A T E L L A N I . Restano fuori le aziende che non hanno produzione di generi della panificazione.

P R E S I D E N T E . Che cosa vuol dire « annessi »?

F R A C A S S I , *relatore alla Commissione*. Possono essere locali situati anche a dieci, a venti metri da quello in cui si produce il pane.

C A T E L L A N I . Poichè lo scopo che si vuole raggiungere è quello di chiarire lo spirito della norma, sono dell'avviso che tale scopo sia meglio raggiunto con l'emendamento da me proposto e con la modifica suggerita dal senatore Robba.

L A R U S S A L'emendamento proposto dal collega Catellani è più limitativo, in quanto lascia fuori le aziende che producono pane ma non lo vendono, mentre l'emendamento proposto dal relatore le comprende.

Io proporrei la seguente dizione « . Le chiusure di aziende esercenti la produzione con o senza esercizio di vendita », senza parlare di locali annessi.

F R A C A S S I , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo

C A T E L L A N I Sono anch'io d'accordo.

P R E S I D E N T E . Le proposte dei senatori Catellani e Fracassi vengono allora unificate nella proposta del senatore La Russa tendente a sostituire, nell'articolo 1, le parole « e la vendita al minuto » con le altre: « con o senza esercizio di vendita al minuto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 che, con la modifica testè approvata, risulta così formulato:

Art 1

Sono soggette ad autorizzazione del sindaco le chiusure di aziende esercenti la produzione, con o senza vendita al minuto, di generi della panificazione, quando dette chiusure o sospensioni di attività superino la durata di tre giorni.

(È approvato)

Art. 2

I titolari o i gestori delle aziende o delle rivendite dovranno rivolgersi al sindaco do-

10^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

manda di autorizzazione alla chiusura od alla sospensione, indicando nella stessa la data di inizio e di termine della chiusura o della sospensione, nonchè l'ubicazione dell'esercizio.

La prescrizione di cui al precedente comma potrà essere adempiuta anche dalle organizzazioni sindacali di categoria con domanda cumulativa relativa a più aziende.

La domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di inizio della chiusura o sospensione per cui si richiede l'autorizzazione.

I termini di cui al comma precedente possono essere ridotti nel caso di comprovate esigenze di carattere straordinario ed eccezionale.

A quest'articolo si propone anzitutto, da parte del senatore Catellani, una modifica di coordinamento, tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « o delle rivendite » con le altre: « di cui all'articolo precedente ».

Vi è poi un emendamento proposto dal senatore Fusi, tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « La domanda deve essere presentata singolarmente dal titolare o da un proprio incaricato ».

F U S I . Ho presentato l'emendamento perchè non mi pare si comprenda la ragione della prescrizione adempiuta dalle organizzazioni sindacali in forma cumulativa. A mio avviso deve essere il titolare dell'azienda o un suo incaricato a presentare la domanda al sindaco...

C A T E L L A N I . Si possono decidere in sede sindacale i turni di chiusura, altrimenti il sindaco si potrebbe trovare di fronte ad un numero enorme di domande di chiusura per la stessa festività e non saprebbe che cosa decidere. A me pare che sia importante mantenere l'attuale dizione dell'articolo 2.

F A R A B E G O L I . Non si esclude che la domanda la possa presentare l'interessato, però si prevede anche una possibilità di coordinamento.

F U S I . Ma allora la formulazione potrebbe essere semplificata. Si potrebbe dire: « Il sindaco decide in merito alle richieste pervenute in accordo con le organizzazioni sindacali interessate ».

C A T E L L A N I . Ma nel secondo comma si precisa che anche le organizzazioni sindacali possono presentare la domanda, in forma cumulativa.

P R E S I D E N T E . C'è una connessione tra il primo e il secondo comma.

F U S I . Si tratterebbe forse di precisare meglio il concetto espresso nel secondo comma.

L A R U S S A . Che cosa si vuole prevedere con il disegno di legge? Che i panificatori che abbiano bisogno di qualche giorno di ferie, oltre i tre, per ragioni di salute od altre, debbano chiedere al sindaco il permesso di chiudere le proprie aziende.

Ciò premesso, sarei d'accordo con i colleghi presentatori dell'emendamento almeno per quanto si riferisce ad una migliore precisazione della norma. Mi sorge, infatti, il dubbio che, lasciando il secondo comma nell'attuale formulazione, si possa creare una certa confusione, nel senso che la richiesta cumulativa che può essere avanzata dalle organizzazioni sindacali potrebbe non soddisfare o essere in contrasto con l'esigenza del singolo esercente. E non è questo lo spirito della norma.

C A T E L L A N I . Ma nel successivo articolo si precisa che nello stesso comune deve rimanere aperto al pubblico almeno il 50 per cento degli esercizi.

R O B B A . Stavo appunto per osservare che nell'articolo 3 si prevede che si possa anche predisporre un programma di chiusura, purchè si assicuri l'apertura al pubblico di almeno il 50 per cento degli esercizi. È chiaro che per predisporre un tale programma, d'accordo con gli interessati, occorre un'organizzazione, che non può essere che

10^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

l'organizzazione sindacale, che nella fattispecie sarà quella dei commercianti.

In conclusione, o si sopprime l'articolo 3 e allora sono valide le eccezioni sollevate sul secondo comma dell'articolo 2, oppure rimane l'articolo 3 e allora non vedo perchè si dovrebbe modificare l'articolo 2 nel senso indicato.

C A L V I . Se il secondo comma non viene soppresso sarà forse opportuno sostituire le parole: « dalle organizzazioni sindacali » con le altre: « tramite le organizzazioni sindacali », in modo da fugare la preoccupazione espressa dal collega La Russa.

F U S I . Sarei disposto a ritirare il mio emendamento sostitutivo, facendo però notare che anche con la soppressione del secondo comma il problema potrebbe agevolmente essere risolto: basterebbe infatti aggiungere nel primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: « Il sindaco », le altre: « sentite le organizzazioni sindacali di categoria »

P R E S I D E N T E . Ma la consultazione delle organizzazioni sindacali di categoria interessate è poi prevista al secondo comma dell'articolo 3.

F R A C A S S I , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Calvi al secondo comma.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo al primo comma proposto dal senatore Catellani.

(È approvato).

Il senatore Fusi ha proposto un emendamento soppressivo del secondo comma. Lo metto ai voti.

(Non è approvato).

Il senatore Calvi ha proposto un emendamento tendente a sostituire, nel secondo

comma, secondo rigo, la parola: « dalle » con le altre: « tramite le ». Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con le modifiche testè approvate.

(È approvato).

Art. 3.

Il sindaco autorizza la chiusura o la sospensione delle attività ove da ciò non derivino gravi pregiudizi nel rifornimento al consumo e comunque nel periodo della sua effettuazione nello stesso comune sia aperto al pubblico almeno il 50 per cento degli esercizi e dei servizi del ramo, secondo una razionale distribuzione topografica delle aziende ed attività.

Al fine di garantire tale criterio, il sindaco potrà invitare le organizzazioni sindacali di categoria interessate a proporre, ove se ne ravvisi la necessità, programmi adeguati di chiusure per turni delle aziende.

(È approvato).

Art. 4.

L'autorizzazione si intende concessa ove al richiedente non venga notificata, prima del decimo giorno precedente all'inizio della chiusura, una decisione contraria alla richiesta.

Durante il periodo di chiusura della rivendita al minuto, all'esterno della stessa dovrà essere affisso un cartello indicante la durata della chiusura e, quando la legge preveda obblighi al riguardo, gli estremi dell'autorizzazione o comunque della domanda inoltrata.

(È approvato).

Art. 5.

Il titolare di azienda o gestore che effettui chiusure o sospensioni di attività omettendo di richiedere individualmente o collegialmente tramite un'organizzazione sindacale l'autorizzazione prevista dall'articolo 2,

10^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

ovvero, in possesso di autorizzazione, effettui una chiusura od una sospensione di attività in giorni e periodi diversi, è punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 100.000.

Inoltre il sindaco con propria ordinanza può prescrivere la riapertura dell'esercizio nel termine che dallo stesso sarà fissato.

In caso di ulteriore inosservanza provvederà alla revoca dell'autorizzazione amministrativa che abilita all'esercizio dell'attività, se di propria competenza, ed alla segnalazione all'eventuale organo od ente incaricato della relativa disciplina per i provvedimenti di specifica competenza.

Con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 60.000 è punita l'infrazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4.

Il senatore Fusi ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Le pene pecuniarie non si applicano a quei panifici che, senza aver preavvisato, nei termini stabiliti, sono stati obbligati alla chiusura per causa di forza maggiore, ed hanno provveduto ad informare le competenti autorità ».

Inoltre egli propone la soppressione del terzo e del quarto comma.

F U S I . Il comma aggiuntivo è stato da noi formulato proprio in previsione di eventi che possano indurre il panificatore a chiudere il suo locale: ad esempio ragioni di famiglia o altro. Se egli ne informa le autorità competenti, può a nostro avviso essere liberato dalle sanzioni pecuniarie, in modo da essere salvaguardato nei suoi interessi quando capitino situazioni di emergenza.

Ad ogni modo, ciò che a noi interessa è affermare il principio, ma siamo disposti anche ad accettare un'eventuale diversa formulazione della norma.

P R E S I D E N T E . A me il comma sembra pleonastico, essendo evidente che i casi di forza maggiore debbono sempre essere considerati indipendentemente dalla situazione ordinaria.

L A R U S S A . La preoccupazione che ispira il collega Fusi può anche essere giusta e, a mio avviso, vi si potrebbe ovviare sostituendo, nel primo comma, le parole « omettendo di » con l'altra « potendo ».

P R E S I D E N T E . Ma in tal modo si aprirebbe una casistica infinita. Non credo che ciò sia consigliabile.

L A R U S S A . Il caso di forza maggiore è tipico ed ha dei limiti rigorosamente definiti. Ora possono darsi delle ipotesi che, pur non rientrando nel concetto di necessità o di forza maggiore, evidentemente impediscano di richiedere l'autorizzazione.

P A P A , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. A me sembra che stiamo trattando solo di sanzioni amministrative che non presentino la configurazione di un reato, il che, quindi, implica chiaramente il potere discrezionale di valutazione dell'omissione non in sede giudiziale ma in sede amministrativa. Pertanto, anche le eventuali situazioni di forza maggiore o di necessità verranno valutate dal sindaco, che è appunto l'organo preposto, ragione per cui l'emendamento appare superfluo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Fusi è disposto a ritirarlo?

F U S I . Come ho già detto, sono disposto anche ad accettare un'altra formulazione della norma, ma insisto sul principio.

P A P A , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il problema da considerare, piuttosto, è quello posto dalla Commissione giustizia: il provvedimento del sindaco, cioè, ha carattere definitivo o è un provvedimento avverso il quale, in sede amministrativa, riserviamo un gravame al prefetto?

P R E S I D E N T E . Senza una contraria esplicita affermazione è definitivo.

P A P A , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Quindi, in effetti, avverso questa decisione ammini-

10ª COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

strativa dovrebbe aversi il ricorso al tribunale giudiziario ordinario.

PRESIDENTE. Vorrei sentire anche il relatore.

FRACASSI, relatore alla Commissione. A me l'articolo sembra estremamente chiaro, poichè quando afferma: « Il titolare di azienda o gestore che effettui chiusure o sospensioni di attività omettendo di richiedere individualmente o collegialmente tramite un'organizzazione sindacale l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 » vuole evidentemente colpire chi per distrazione o motivi vari ometta di affettuare la denuncia relativa. Nel caso di eventi eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto, è evidente che l'omissione non sarà punita, così come avviene per tutti gli altri casi di illeciti amministrativi.

FUSI. Per semplificare si potrebbe aggiungere un comma anche più limitativo che stabilisse: « Le pene suddette non si applicano a quei panifici che sono stati obbligati a chiudere per cause di forza maggiore ».

PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Oppure si potrebbe aggiungere alla parola « omettendo » l'altra « ingiustificatamente ».

PRESIDENTE. Come ho già detto, si finirebbe per aprire una casistica enorme. Il senatore Fusi insiste nell'emendamento?

FUSI. Insisto nella prima formulazione proposta per il comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Fusi.

(Non è approvato).

Vi sono poi due altri emendamenti presentati dal senatore Fusi tendenti a sopprimere il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5.

FUSI. A nostro avviso, la soppressione di questi due commi si rende necessaria in quanto il loro disposto appare troppo autori-

tario e punitivo e non congeniale rispetto alle norme della pubblica amministrazione in questo settore.

Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di aziende a conduzione familiare quindi, stabilire che, in caso di ulteriore inosservanza, come è detto al terzo comma dell'articolo 5, si provvederà alla revoca dell'autorizzazione amministrativa, mi sembra, per la verità, eccessivo, come eccessiva è anche la sanzione amministrativa prevista, al quarto comma, in una somma da lire 10.000 a lire 60.000.

Voi capite, onorevoli senatori, che se il titolare di una azienda si dimentica di esporre il cartello « chiuso per ferie » e gli viene comminata una sanzione di 50.000 lire per questa infrazione, che poi non è così grave, può anche trovarsi in difficoltà, perchè in certi piccoli centri 50.000 lire possono rappresentare una grossa cifra ed il guadagno di parecchi giorni.

A nostro avviso, ripeto, i primi due commi dell'articolo 5 sono più che sufficienti, mentre gli ultimi due andrebbero eliminati.

PRESIDENTE. Effettivamente, onorevoli senatori, il disposto del terzo comma non trova riscontro nella vigente legislazione in materia; vi invito pertanto a considerare attentamente la proposta del senatore Fusi.

LARUSSA. Ritengo anche io che il terzo comma appaia eccessivamente severo e dovrebbe essere soppresso; ove così non fosse, comunque, potremmo sostituire il verbo « provvederà » — che è imperativo — con l'altro « può » che, invece, prevede una facoltà.

PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono favorevole alla soppressione del terzo comma dell'articolo 5 anche perchè, in questo settore, non si è mai arrivati all'ipotesi della revoca dell'autorizzazione amministrativa.

FRACASSI, relatore alla Commissione. Riconosco anche io che le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 5 sono abbastanza pesanti, ma non mi trovo

10ª COMMISSIONE

16º RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

d'accordo con il rappresentante del Governo quando afferma che, in via amministrativa, non si verifica mai la revoca di un provvedimento autorizzatorio.

Ad esempio, se una persona si rivolge alla questura per ottenere una licenza stagionale per un periodo da tre a sei mesi, rinnovabile, non vi sono difficoltà. Se poi, nel corso di una ispezione si dovesse evidenziare qualche inconveniente nella conduzione dell'esercizio, allora l'organo che ha emesso il provvedimento di autorizzazione può non solo comminare una pena pecuniaria, ma arrivare fino alla revoca della licenza stagionale.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. L'autorizzazione data dalla questura ha una natura diversa da quella di cui stiamo discutendo. Per questo condivido la proposta del senatore Fusi.

F R A C A S S I , *relatore alla Commissione*. La mia preoccupazione, pur rendendomi conto della severità di queste due disposizioni, è quella di disciplinare un settore molto delicato, perchè sappiamo tutti che gli esercenti la produzione e la vendita al dettaglio di generi della panificazione molto spesso svolgono la propria attività non conformemente alle norme vigenti.

Una sanzione, a mio avviso, dovrebbe dunque esistere in caso di trasgressione, anche se formulata in modo diverso da quello previsto dall'articolo 5

C A T E L L A N I . Da una attenta lettura del disposto del terzo comma dell'articolo 5 pare anche a me che la penalità prevista sia eccessiva rispetto all'inosservanza da punire. Sono dunque favorevole all'abolizione di una tale norma, invitando il relatore, senatore Fracassi, a fare altrettanto.

F A R A B E G O L I . La penalità prevista dal terzo comma è troppo pesante; d'accordo. Però mi rendo anche conto che possono verificarsi queste inosservanze ed allora, per evitare inconvenienti maggiori, proporrei, ad esempio, di stabilire in questi casi il raddoppio delle sanzioni amministrative. Insom-

ma, una penalità — a mio avviso — deve essere prevista.

F R A C A S S I , *relatore alla Commissione*. Sono anche io di questo parere.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ribadisco ancora una volta l'avviso del Governo favorevole all'abolizione del terzo comma, in quanto esso prevede una innovazione contraria a tutta la nostra legislazione in questo settore. Una violazione di carattere regolamentare, infatti, porterebbe ad un provvedimento troppo grave, anche in considerazione del fatto che si parla, genericamente, di casi di « ulteriore inosservanza » per cui, ad una seconda violazione, potrebbe verificarsi la revoca dell'autorizzazione amministrativa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 5 presentato dal senatore Fusi.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che, al quarto comma dell'articolo 5, il senatore Fusi ha presentato un altro emendamento soppressivo.

F U S I . Non ho molto da aggiungere a quanto detto poc'anzi per illustrare questa mia proposta. Dico solo che, qualora non venisse accolta, mi riservo, in via subordinata, di presentare un emendamento modificativo del limite massimo della somma da pagare in caso di infrazione; più precisamente, il limite massimo della sanzione amministrativa dovrebbe, a mio avviso, essere portato da 60.000 lire a 30.000 lire.

F R A C A S S I , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole al mantenimento del comma in esame.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è dello stesso parere; infatti, se il quarto comma venisse abolito, rispetto alla violazione di cui all'articolo 4 del provvedi-

10ª COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

mento, stabiliremmo una norma senza sanzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo del quarto comma dell'articolo 5 presentato dal senatore Fusi.

(Non è approvato).

Come preannunciato, il senatore Fusi propone di sostituire, al quarto comma, la cifra « 60.000 » con l'altra « 30.000 ». Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Infine, il Governo propone un emendamento aggiuntivo all'articolo in esame così formulato: « Le sanzioni sono erogate dal prefetto secondo le norme di cui agli articoli dal 9 al 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317. Le somme sono dovute allo Stato ».

PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. È stata riportata una norma contenuta nella legge n. 558 del luglio 1971; in effetti, si intende effettuare un controllo sulla violazione accertata dal sindaco.

FUSI. La nostra parte politica è nettamente contraria a questo emendamento del Governo, non solo per le ragioni di principio già esposte nel corso della discussione del provvedimento, e che ribadiremo in sede di dichiarazione di voto, ma anche perchè riteniamo che questo particolare problema non possa essere dissociato da tutta la recente legislazione in materia.

Infatti, le leggi n. 426 e n. 558 del 1971 hanno attribuito alle regioni tutte le competenze e gli adempimenti in questa materia.

Pertanto noi riteniamo che l'emendamento non sia corrispondente a tale criterio e faccia riferimento a vecchie norme ormai superate, restituendo ai prefetti poteri in materia, che non hanno ormai alcuna ragione d'essere; siamo quindi nettamente contrari a tale proposta.

PRESIDENTE. L'articolo 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, che regola la di-

sciplina dell'orario dei negozi, stabilisce: « Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e dei decreti regionali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 300 mila. In caso di recidiva deve essere disposta la chiusura fino ad un massimo di quindici giorni ». Non vi è quindi nè il gravame superiore di natura amministrativa nè la previsione dell'intervento del prefetto, e si tratta dell'ultima legge approvata sulla materia.

PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Con una modifica che il Ministero sta elaborando si intende innovare la legge n. 558 del 1971, con riferimento alla legge n. 317, relativa alle modificazioni del sistema sanzionatorio in tema di circolazione stradale. Ciò proprio per le difficoltà sorte in sede di applicazione della legge n. 558; infatti, se vi è stato un errore da parte dell'amministratore comunale, per essere garantito contro ogni eventuale prevaricazione, il cittadino deve poter ricorrere al tribunale amministrativo.

Con l'emendamento si è fatto riferimento a tutto un complesso di norme e di procedure che il Parlamento ha già approvato, in relazione alle varie formalità previste per la contestazione e la verbalizzazione delle infrazioni al codice della strada.

LARUSSA. È certo che, come si presenta adesso la situazione, l'amministrazione comunale ha l'iniziativa del procedimento: essa è giudice, perchè decide, ed è nello stesso tempo beneficiario della somma riscossa a titolo di sanzione. Ora, mi sembra che da tutto questo la garanzia del cittadino possa uscire alquanto menomata.

PRESIDENTE. Siamo nelle stesse condizioni determinate dalla legge n. 558.

LARUSSA. Ma la legge n. 558 dà luogo a quegli inconvenienti ai quali il Ministero sta cercando di ovviare. Ora, creare l'inconveniente per poi essere costretti ad ovviarvi mi sembra un modo di procedere alquanto discutibile. Sarebbe allora preferibile lasciare che il comune riscuota tutto, evitando però che sia poi la stessa amministrazione comu-

10^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

nale a promuovere e decidere la procedura contenziosa.

C A T E L L A N I . Noi siamo contrari all'emendamento proposto dal Governo.

F R A C A S S I , *relatore alla Commissione*. Io sono favorevole alla prima parte dell'emendamento. Quanto alla seconda parte, potremmo non accoglierla, pur avendo delle riserve su di un meccanismo che accentra tutto nell'amministrazione comunale.

F U S I . Non riesco a comprendere perchè si insista nel voler introdurre questo elemento di confusione. Infatti, quando discutemmo quella che è oggi la legge n. 558, nel progetto presentato dal collega Segnana, prima che fossero istituite le regioni, esisteva quel riferimento che oggi ci ripropone l'onorevole Sottosegretario. Successivamente, una volta approvate quelle norme, intervenne il fatto nuovo rappresentato dall'introduzione dell'ordinamento regionale e quegli articoli furono poi modificati, sostituendo il prefetto con l'ente regione. La norma relativa alla parte amministrativa fu lasciata invece in sospeso, in attesa di modificare la legge precedente.

Ora, se il Governo ha l'intenzione, riconfermata — mi sembra — anche questa mattina, di rivedere ed aggiornare la legge n. 558, non vedo come possa la nostra Commissione, che ha discusso l'altro disegno di legge lasciando impregiudicato questo problema sulla base delle dichiarazioni del Governo, introdurre un elemento di confusione riportando il discorso all'inizio, a prima della costituzione delle regioni.

F R A C A S S I , *relatore alla Commissione*. Vorrei proporre un nuovo articolo da collocare dopo l'articolo 5, così formulato: « Nel caso di ulteriore inosservanza, le pene pecuniarie di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 saranno raddoppiate ».

P R E S I D E N T E . Penso che sarebbe opportuno rimandare la materia ad una modifica della legislazione generale.

P A P A , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritiro l'emendamento per poter studiare il problema e regolamentare tutta la materia, anche in relazione alle previsioni di sanzioni contenute in altre leggi. In quella sede terremo presente anche la proposta fatta dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(E approvato).

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

F U S I . Il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione su questo disegno di legge riconfermando il giudizio dato all'inizio della discussione.

Noi non abbiamo mai detto che il provvedimento fosse incostituzionale; abbiamo però sostenuto che la materia rientrava nella competenza delle regioni in base alle leggi nn. 558 e 426. E ci sembra che questa nostra valutazione sia stata autorevolmente confermata dal parere della 1^a Commissione, la quale, pur esprimendosi in senso favorevole al disegno di legge, ha raccomandato « gli opportuni coordinamenti con la legge 11 giugno 1971, n. 426 ».

Pur prendendo atto che il disegno di legge è stato in parte modificato, anche sulla base di alcune nostre proposte, ci asteniamo dalla votazione, oltre che per ragioni di principio, per ragioni di ordine pratico. Infatti la diversità delle situazioni esistenti nelle varie regioni non consente di risolvere con equità il problema. Il provvedimento ha inoltre carattere settoriale, in quanto considera solo un aspetto marginale dei problemi relativi alle attività degli esercizi di panificazione, un aspetto che andrebbe invece visto in un quadro interessante e molteplici e complessi problemi della categoria dei panificatori.

Il provvedimento introduce a nostro avviso anche elementi di confusione, che saranno oggetto di contestazione, là dove si parla della vendita dei generi della panificazione. Anche questa questione infatti andrebbe vista

10^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

in connessione con una modifica sostanziale della legge attualmente in vigore. Abbiamo già detto in altra occasione che l'attività della categoria dei panificatori è regolata da una legge del 1908, che stabilisce anacronisticamente che la panificazione deve essere effettuata nelle quattro ore antimeridiane, cioè dalle otto alle dodici, mentre in effetti la panificazione avviene generalmente nelle ore notturne, con orari impossibili, per i lavoratori dipendenti. Tale situazione, tra l'altro, consente una ingiustificata e sperequata concorrenzialità fra i titolari di forni con annesso esercizio di vendita dei generi della panificazione ed i comuni esercenti, che vendono prodotti analoghi, i quali, in base alla legge n. 558, devono osservare un determinato orario di apertura dei negozi.

Per queste considerazioni, dichiariamo la nostra astensione dal voto. Prendiamo comunque atto della dichiarazione del Governo secondo cui vi è la volontà di disciplinare organicamente la materia. Il provvedimento, però, dovrebbe arrivare rapidamente perchè il complesso discorso degli esercizi della panificazione interessa una categoria che si sta muovendo per l'ottenimento di regolamenti più corrispondenti alla realtà attuale. Ieri, ad esempio, a Firenze, gli esercenti del settore hanno preannunciato la chiusura degli esercizi per 3 giorni. Si tratta, in definitiva, di studiare con le categorie interessate come dare un assetto più rispondente alla realtà di oggi ad una attività che è regolata da norme di oltre settant'anni fa.

F A R A B E G O L I . Vorrei dichiarare la mia soddisfazione nel vedere approvato questo disegno di legge da parte della nostra Commissione e l'augurio che quanto prima esso possa essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, poichè si tratta di un provvedimento che ha lo scopo fondamentale di consentire l'esercizio del diritto al godimento delle ferie ad una categoria di lavoratori autonomi. È questo lo spirito del disegno di legge cui noi abbiamo dato il nostro voto favorevole.

Inoltre autorizzando la chiusura in certi periodi dell'anno, soprattutto nel periodo estivo, poichè la categoria dei panificatori mai ha potuto usufruire di un periodo di

ferie, si favorisce anche la possibilità del godimento delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti di questo particolare settore.

Per queste brevi considerazioni, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana dichiaro di votare a favore del disegno di legge nel suo complesso.

L A R U S S A . Mi astengo dalla votazione del disegno di legge perchè ritengo che esso non sia perfettamente rispondente allo scopo di assicurare ai lavoratori autonomi di cui si tratta quel diritto al godimento delle ferie al quale si riferiva il senatore Farabegoli.

Se il disegno di legge fosse diretto a regolamentare i giorni in cui obbligatoriamente questi lavoratori debbono chiudere gli esercizi, allora lo scopo sarebbe raggiunto, ma il provvedimento è diretto invece a punire chi chiude. Mi pare che vi siano dei riflessi di incostituzionalità, in quanto si violerebbe l'articolo 41 della Costituzione sulla libertà di iniziativa, giacchè l'ipotesi formulata è quella della chiusura solo per un periodo superiore a tre giorni e la norma si rivolge al singolo panificatore.

Per tali brevi considerazioni, mi astengo, ripeto, dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Modifica degli articoli 15 e 30 del testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449** » (528), d'iniziativa del senatore Merloni ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Merloni, Cengarle, Fracassi, Bartolomei e Tambroni Armadori: « **Modifica degli articoli 15 e 30 del**

10^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

testo unico per l'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ».

Ricordo che nella seduta del 28 marzo, nel corso della discussione generale, vennero presentati emendamenti a firma del senatore Robba, relatore, e dei senatori Mancini, Fusi e Bertone.

Tali emendamenti, trasmessi all'esame della Commissione bilancio, ne hanno ottenuto il parere favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 15, n. 14 e all'articolo 30, n. 9, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è aggiunto il seguente capoverso:

« Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nei precedenti numeri 5 e 8 in deroga alle "condizioni" e limitazioni ivi previste ».

Do lettura degli emendamenti proposti a tale articolo unico dal senatore Robba, così come risultano a seguito di un coordinamento curato dal senatore Merloni, proponente del disegno di legge, e da me. In effetti, si propone di sostituire l'articolo unico con due articoli. Il primo è così formulato:

« Il primo comma del numero 5 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

" 5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari di società per azioni nazionali, con esclusione

di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno in quinquennio; fermo quanto previsto al successivo n. 11 ".

Il primo comma del numero 8 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449, modificato con legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

" 8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio " ».

Il secondo così recita:

« Al numero 14) dell'articolo 15 e al numero 9) dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è aggiunto il seguente comma:

" Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nei precedenti numeri 5 e 8 in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste " ».

Per completezza, do ora lettura dell'emendamento proposto dai senatori Mancini, Bertone e Fusi tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1939, n. 449, il seguente comma:

« Alle imprese private che esercitano l'assicurazione è consentito l'impiego di parte delle riserve nelle stesse forme e modalità stabilite dall'articolo 15 numero 9, per l'INA.

ROBBA, *relatore alla Commissione.*
Gli emendamenti da me presentati al testo in esame, a seguito del coordinamento operato dai senatori Merloni e Ripamonti, risultano leggermente modificati nella forma

e non nella sostanza. Mi dichiaro pertanto d'accordo sulla loro formulazione.

Per quanto riguarda invece la modifica proposta dai senatori Mancini, Bertone e Fusi, la questione cambia un po' aspetto in quanto si vorrebbero accordare alle società private, in definitiva, le stesse agevolazioni — tanto per intenderci — che sono state accordate all'INA.

Ma l'INA è un ente pubblico e in ragione di tale sua veste giuridica può investire in mutui a provincie, a comuni e a loro consorzi, a consorzi di bonifica, di irrigazione e per le opere idrauliche, con le stesse garanzie stabilite per la Cassa depositi e prestiti, e può partecipare al capitale costitutivo di enti pubblici, previa autorizzazione dei Ministri del tesoro e dell'industria e commercio. Si è cioè concesso all'INA di svolgere funzioni tipiche della Cassa depositi e prestiti e di altri enti creditizi consimili. Ma estendere alle compagnie private queste forme di attività mi sembra significhi andare un po' troppo oltre nell'autorizzare le stesse all'impiego dei propri capitali, tanto più che una parte delle loro riserve può essere già investita in questo modo; si tratterebbe cioè di autorizzare ora tale forma d'investimento anche per una parte delle riserve matematiche, il che è stato concesso all'INA come ente pubblico, ma non può esserlo alle compagnie private.

Sono pertanto contrario all'emendamento proposto dai colleghi Mancini, Bertone e Fusi.

PAPA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è favorevole agli articoli del testo sostitutivo proposto dal Presidente e dai senatori Robba e Ripamonti, mentre è contrario al comma aggiuntivo proposto dai senatori Mancini, Bertone e Fusi; e credo che ne siano chiari anche i motivi: in effetti determinate forme di utilizzazione per la riserva matematica dell'INA restano valide in quanto per l'ente di diritto pubblico vi è sempre la garanzia dello Stato per gli eventuali rischi di non recupero delle riserve. Ma un tale discorso non è ovviamente valido per le assicurazioni private: infatti, qualora venissero a

mancare le garanzie suddette sarebbe spostata tutta la base degli assicurati; a parte poi il fatto che esiste anche una questione di principio, poichè non possiamo accettare che venga conferita al capitale privato un funzione non corrispondente alla sua natura, con una commistione appunto di funzioni tra capitale pubblico e privato.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo verranno messi ai voti gli articoli del nuovo testo del disegno di legge risultante dalla modifica proposta dai senatori Robba, Ripamonti e Merloni.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do di nuovo lettura degli articoli:

Art. 1.

Il primo comma del numero 5) dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 5) in quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del Consorzio di credito per le opere pubbliche e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, in titoli azionari ed obbligazionari di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio; fermo quanto previsto al successivo numero 11) ».

Il primo comma del numero 8) dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, è sostituito dal seguente:

« 8) quote della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, del

10ª COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (11 aprile 1973)

Consorzio di credito per le opere pubbliche e, nei limiti del 15 per cento della riserva matematica, titoli azionari ed obbligazionari di società per azioni nazionali, con esclusione di società di assicurazione, quotate in borsa da almeno un quinquennio ».

(È approvato).

Art. 2.

Al numero 14) dell'articolo 15 e al numero 9) dell'articolo 30 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è aggiunto il seguente capoverso:

« Con la stessa procedura possono essere autorizzati anche impieghi nei modi indicati nei precedenti numeri 5) e 8) in deroga alle condizioni e limitazioni ivi previste ».

(È approvato).

I senatori Mancini, Bertone e Fusi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« All'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, modificato con la legge 25 febbraio 1965, n. 109, aggiungere il seguente ultimo comma:

” Alle imprese private che esercitano l'assicurazione è consentito l'impiego di parte delle riserve nelle stesse forme e modalità stabilite dall'articolo 15, n. 9, per l'INA ” ».

F U S I . Ci meraviglia la motivazione con la quale sul nostro emendamento è stato espresso parere contrario da parte sia del relatore che del rappresentante del Governo. Certo noi non intendevamo nè favorire nè privilegiare le assicurazioni private, ma piuttosto rendere più disponibili i fondi necessari per un rilancio, per una ripresa — anche a livello degli investimenti — degli enti locali pubblici, tenendo conto delle disponibilità e delle risorse finanziarie oggi esistenti. Tali enti, infatti, nonostante si rivolgano spesso alla Cassa depositi e prestiti, sappiamo quale calvario debbono percorrere prima di ottenere un mutuo, ad esempio per una scuola che magari si attende da venti o trent'anni.

Noi non abbiamo comunque difficoltà a ritirare il nostro emendamento, ritenendo che gli articoli testè approvati, dato il loro carattere estensivo, possono in generale consentire una più ampia utilizzazione dei fondi disponibili nel settore assicurativo per il fabbisogno di opere pubbliche.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti, nel suo complesso, il nuovo testo del disegno di legge.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO